

Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

DE L'ESPRIT

DES

LOIX

OU DU RAPPORT QUE LES LOIX
DOIVENT AVOIR AVEC LA CONSTITUTION
DE CHAQUE GOUVERNEMENT, LES
MŒURS, LE CLIMAT, LA RELIGION, LE
COMMERCE, &c.

à quoi l'Auteur a ajouté

Des recherches nouvelles sur les Loix Romaines
touchant les Successions, sur les Loix Fran-
çoises, & sur les Féodales.

Nouvelle Edition Revue & Corrigée

TOME SECOND.



A AMSTERDAM,

Chez CHATELAIN.

M. D. C. C. XLIX.

EDITOR-IN-CHIEF

Francesco Viganò

EDITORIAL BOARD

Italy: Gian Luigi Gatta, Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli
Spain: Jaime Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz, Joan Queralt Jiménez

Chile: Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto, Fernando Londoño Martínez

EDITORIAL STAFF

Alberto Aimi, Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Carlo Bray, Javier Escobar Veas, Stefano Finocchiaro, Elisabetta Pietrocarlo, Tommaso Trinchera, Stefano Zirulia

EDITORIAL ADVISORY BOARD

Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Giuseppe Amarelli, Ennio Amodio, Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardón, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Áller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Percy García Caveró, Loredana Garlati, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascurain Sánchez, Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Maserà, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Santiago Mir Puig, Fernando Miró Linares, Vincenzo Mongillo, Renzo Orlandi, Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Paolo Pisa, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Mario Romano, María Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggieri, Francesca Ruggieri, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús María Silva Sánchez, Carlo Sotis, Giulio Ubertis, Inma Valeije Álvarez, Antonio Vallini, Paolo Veneziani, Costantino Visconti, Javier Willenmann von Bernath, Francesco Zacchè

Editore Associazione "Progetto giustizia penale", via Altaguardia 1, Milano - c.f. 97792250157
ANNO 2018 - CODICE ISSN 2240-7618 - Registrazione presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011.
Impaginazione a cura di Chiara Pavese

La Consulta quale arbitro dei controlimiti

Luci ed ombre della giurisprudenza costituzionale sul confronto tra fonti europee e principi nazionali

La Corte Constitucional como árbitro de los contralímites

Luces y sombras de la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la comparación entre normas europeas y principios nacionales

The Constitutional Court as Counter-limits Referee

Light and Shadow of the Constitutional Court Case Law on the Comparison of European Rules and Domestic Principles

FRANCESCO MAZZACUVA

*Dottore di ricerca in Diritto penale presso l'Università di Parma. Magistrato
francesco.mazzacuva@giustizia.it*

TARICCO

TARICCO

TARICCO

ABSTRACTS

Premessa l'indiscutibile centralità del ruolo della Consulta nell'apertura del diritto penale alle fonti sovranazionali, nel contributo viene evidenziato come nella sua giurisprudenza abbia spesso prevalso un approccio "dualistico" nel confronto tra queste ultime ed i principi costituzionali. Tale atteggiamento ha impedito alla Corte costituzionale di porsi quale interlocutore privilegiato nel dialogo con le Corti europee, anche se un'importante inversione di tendenza sembra emergere dalla nota vicenda *Taricco*.

Partiendo desde el incuestionable rol central de la Corte Constitucional en abrir el derecho penal a las fuentes supranacionales, el presente trabajo evidencia cómo en su jurisprudencia a menudo se ha impuesto una aproximación "dualística" en la comparación entre estas últimas y los principios constitucionales. Tal actitud ha impedido a la Corte Constitucional convertirse en un interlocutor privilegiado del diálogo con las Cortes europeas, sin perjuicio de que pareciera haberse producido un cambio de tendencia en el caso *Taricco*.

Starting from the unquestionable central role of the Constitutional Court in opening criminal law to supranational sources, the paper highlights how the case law thereto is often 'dualistic' in comparing the latter with the constitutional principles. The said attitude prevented the Constitutional Court from being the main interlocutor of the European Courts, although an important change seems to have occurred in the renowned *Taricco* case.

SOMMARIO

1. Il ruolo della Corte costituzionale nell'apertura del diritto penale alle fonti sovranazionali. – 2. I controlimiti tra approcci dualistico-oppositivi e monistico-dialogici. – 3. Luci ed ombre nel confronto tra fonti sovranazionali e principi costituzionali nella giurisprudenza della Consulta in materia penale. – 4. Riflessioni conclusive a margine dell'esito della vicenda *Taricco*.

1.

Il ruolo della Corte costituzionale nell'apertura del diritto penale alle fonti sovranazionali.

La Corte costituzionale ha sempre avuto e tuttora conserva un ruolo centrale nell'apertura del diritto penale alle fonti sovranazionali, tanto con riferimento all'incidenza del sistema di tutela delineato dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, quanto in relazione alle interferenze con il diritto dell'Unione europea.

Rispetto alla prima, infatti, risulta ancora valido quanto affermato nelle celebri sentenze cc.dd. “gemelle” in ordine al rango costituzionalmente *interposto* (o *sub-costituzionale*) della Convenzione «nel significato attribuito dalla Corte specificamente istituita per dare ad esse interpretazione e applicazione»¹. Sulla base di questa premessa, come noto, la Consulta si è attribuita da un lato il compito di valutare la compatibilità degli orientamenti dei giudici di Strasburgo con i principi costituzionali² e, dall'altro, quello di risolvere i contrasti tra tali orientamenti e la legislazione interna, escludendo qualsiasi potere di *disapplicazione diretta* della seconda da parte del giudice ordinario (salva naturalmente la possibilità per lo stesso di darne un'*interpretazione conforme*)³.

Quest'ultima conclusione è stata confermata anche a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, benché secondo alcuni settori della dottrina l'adesione dell'Unione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (ad oggi rimasta peraltro inattuata) e la “trattatizzazione” della Carta di Nizza (le cui cc.dd. “clausole orizzontali” richiamano proprio la Convenzione) avrebbero consentito un'equiparazione tra diritto dell'Unione europea e sistema Cedu (in quanto “comunitarizzato”) tanto sul piano del rango – non più sub-costituzionale

¹ Cfr. Corte cost. nn. 348 e 349 del 2007, in cui tale soluzione era elaborata sulla base del disposto dell'art. 117, 1° c., Cost. come riformato nel 2001, persistendo invece un fermo rifiuto delle ricostruzioni dottrinali fondate sugli artt. 10 e 11 Cost.. Il virgolettato, in particolare, si legge nella sentenza Corte cost. n. 348/2007, § 4.6, e non consiste, in effetti, in una semplice considerazione della giurisprudenza di Strasburgo, quanto in una specifica attribuzione a quest'ultima del medesimo carattere vincolante che ha il testo della Convenzione, come sottolineato già nei primi commenti dottrinali: cfr. TEGA (2008), p. 135; SCIARABBA (2007), p. 3585; ANGELINI (2008), pp. 507 s.; in chiave critica, sul punto, v. FERRUÀ (2011).

² Cfr. in particolare Corte cost. n. 348/2007, § 4.7: «Quanto detto sinora non significa che le norme della CEDU, quali interpretate dalla Corte di Strasburgo, acquistano la forza delle norme costituzionali e sono perciò immuni dal controllo di legittimità costituzionale di questa Corte. Proprio perché si tratta di norme che integrano il parametro costituzionale, ma rimangono pur sempre ad un livello sub-costituzionale, è necessario che esse siano conformi a Costituzione. La particolare natura delle stesse norme, diverse sia da quelle comunitarie sia da quelle concordatarie, fa sì che lo scrutinio di costituzionalità non possa limitarsi alla possibile lesione dei principi e dei diritti fondamentali (...), ma debba estendersi ad ogni profilo di contrasto tra le “norme interposte” e quelle costituzionali». Come è stato autorevolmente osservato (cfr. CARTABIA (2009), p. 541) le ragioni di una ricostruzione incentrata sull'art. 117 Cost. anziché sugli artt. 10 e 11 Cost., sono da ricondurre proprio alla capacità della norma di consentire l'elaborazione del concetto di parametro c.d. *interposto* e di subordinare, conseguentemente, l'ingresso delle norme convenzionali nell'ordinamento italiano al rispetto dei principi costituzionali. Se poi, in effetti, sono inverosimili ipotesi di regole convenzionalmente necessarie ma costituzionalmente incompatibili (e viceversa) – anche se, ad esempio, proprio in materia penale è emerso il tema della difficile compatibilità con la riserva di legge dei cc.dd. obblighi convenzionali di tutela penale (senza poter qui approfondire compiutamente tale tematica, conviene rinviare alle tesi contrapposte sul punto di VIGANÒ (2011a), pp. 2696 ss., e MANES (2012b), pp. 210 ss.) –, la questione centrale nell'armonizzazione dei sistemi concerne soprattutto l'eventualità di un differente bilanciamento tra principi contrapposti, come dimostrano, dopotutto, proprio le questioni di legittimità sfociate nelle sentenze “gemelle” del 2007 ovvero, in materia penale, il tema del rango del principio di retroattività della *lex mitior* a fronte di possibili contro-interessi di rilevanza costituzionale (v. in particolare quanto affermato dalla sentenza Corte cost. n. 236/2011 in “risposta” alla sentenza Corte EDU, Grande Camera, 17.9.2009, *Scoppola c. Italia*).

³ Cfr. sentenza Corte cost. n. 348/2007, § 5 del considerato in diritto secondo cui, in continuità con l'orientamento inaugurato con la nota sentenza Corte cost. n. 356/1995 in tema di interpretazione conforme a Costituzione, la questione di legittimità deve essere sollevata solo qualora sia stato esperito inutilmente ogni tentativo di interpretazione adeguatrice della norma nazionale, non essendo sufficiente che si presentino interpretazioni contrarie alla Convenzione. Si deve tenere presente, tuttavia, che anche in questa ipotesi il rango sub-costituzionale accordato al sistema convenzionale può fare emergere limiti (non solo “logici”, ma anche) “assiologici” dell'interpretazione conforme e, di conseguenza, comportare autentici problemi di “doppia fedeltà” del giudice ordinario: sul punto, cfr. RANDAZZO (2006), p. 316, e VIGANÒ (2010), p. 664. In questi casi, in effetti, sembra confermata la centralità del ruolo della Corte costituzionale, il cui intervento sarebbe chiamato a risolvere il conflitto tra una legge, così come interpretata conformemente alla Convenzione, ed i parametri costituzionali, secondo un percorso già sperimentato dal *Bundesverfassungsgericht* (cfr. sentenza del 14-10-2004, su cui VIOLINI (2005), p. 1014 ss.).

ma avente gli stessi controlimiti del diritto eurounitario⁴ – quanto, di conseguenza, su quello degli effetti diretti, se non altro in presenza di lacune legislative⁵. Con la sentenza n. 80/2011, tuttavia, la Corte costituzionale ha ribadito l'orientamento espresso nelle sentenze “gemelle”, escludendo che nell'adesione dell'Unione alla Convenzione europea possa ravvisarsi un'autentica “incorporazione” della stessa nel diritto eurounitario tale da comportare, a sua volta, ricadute sui rapporti con l'ordinamento nazionale⁶.

Invero, il tema degli effetti diretti non pare realmente collegato a quello della *gerarchia* delle norme – tanto che nell'ordinamento interno, come negli altri caratterizzati da un sindacato di tipo accentrato, l'antinomia tra legge e Costituzione non può essere risolta mediante disapplicazione della prima⁷ – bensì sembra dipendere soprattutto dalla *natura* delle medesime, avendo riguardo alla fondamentale distinzione emersa nella teoria del diritto tra *regole* e *principi*⁸. Tale aspetto affiora nello stesso diritto dell'Unione europea, in cui la teoria degli effetti diretti è stata elaborata in relazione ai regolamenti e successivamente riferita alle direttive esclusivamente in relazione alle disposizioni *chiare, precise e dettagliate*, requisiti che dovrebbe valere anche per le norme dei trattati e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (c.d. diritto primario), come peraltro affermato dalla stessa Corte di giustizia⁹, nonché dalla Corte costituzionale nell'importante sentenza n. 269/2017¹⁰.

Gli ostacoli al riconoscimento di effetti diretti alle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, allora, dipendono soprattutto dal fatto che esse non sono agevolmente riconducibili alla categoria delle regole, specialmente laddove l'affermazione di diritti sia accompagnata dalla ammissione di limitazioni pubbliche sulla base, tra l'altro, del canone della “necessità in una società democratica”, il quale rinvia a logiche di proporzione e, quindi, a bilanciamenti tipici del ragionamento giuridico sui principi¹¹. È chiaro, poi, che il discorso non

⁴ Cfr. RUGGERI (2008), pp. 449 ss., il quale, dopo aver osservato come fosse insoddisfacente la teoria del parametro interposto e del controlimite costituzionale, ipotizza proprio il diritto comunitario come veicolo per un superamento della stessa. In senso analogo, cfr. già ZAGREBELSKY (2006), p. 364, pur sottolineando il problema dell'applicabilità diretta, sul quale ora si tornerà.

⁵ Cfr. ancora RUGGERI (2008), pp. 443 ss., che inquadra le sentenze “gemelle” del 2007 come una fase “di passaggio” non solo sul piano del rango costituzionale, ma anche in relazione al metodo di allineamento, nel senso dell'applicabilità diretta della Convenzione, ancorché si sottolinei come la via più proficua sia quella della estrema valorizzazione dell'interpretazione conforme – in modo da elidere, in chiave ermeneutica, i contrasti tra ordinamenti (aderendo comunque alla dimensione sovranazionale dei principi) – piuttosto che l'accentuazione del conflitto tra ordinamenti ed il ricorso alla disapplicazione del diritto interno. Nella dottrina penalistica, in particolare, la possibilità di applicazione diretta delle indicazioni della Corte europea quando ciò comporti esclusivamente il riempimento di una lacuna nell'ordinamento e non la disapplicazione di una norma interna è stata sostenuta da VIGANÒ (2011b), p. 18, e Viganò (2017a), il quale segnala il recepimento di tale impostazione in un *obiter dictum* della sentenza Corte cost. n. 109/2017, su cui si tornerà *infra*, § 3.

⁶ Cfr. Corte cost. n. 80/2011, § 5.

⁷ Al di là della superata questione sulla distinzione tra disposizioni precettive e programmatiche, infatti, si deve rilevare che il tema dell'applicabilità diretta delle norme costituzionali è solitamente ricollegato ad ipotesi peculiari e circoscritte quali l'abrogazione delle leggi anteriori all'avvento della Costituzione, gli effetti “triangolari” (c.d. *Drittwirkung*) ovvero il riempimento di una lacuna legislativa (v. MANNELLA (2011), *passim*; BIN (2010), pp. 201 ss.), ma non vi è dubbio che, in caso di antinomia tra legge e Costituzione, la scelta per un modello accentrato di giustizia costituzionale richieda l'intervento risolutivo della Corte costituzionale (sempre salvo l'obbligo di interpretazione conforme sin dalla già citata sentenza Corte cost. n. 356/1996).

⁸ A fronte della medesima natura precettiva, infatti, soltanto le prime si prestano a fungere come premessa maggiore di un ragionamento sillogistico e, quindi, consentono ragionamenti di tipo deduttivo al confronto di una fattispecie concreta, mentre i secondi sono suscettibili non di applicazione diretta bensì di massimizzazione e di bilanciamento con i principi concorrenti attraverso le regole, orientando l'attività del legislatore e dell'interprete rispettivamente nella codificazione e nell'applicazione delle medesime. In questi termini, riprendendo le note elaborazioni di Dworkin e Alexy, cfr. nella dottrina italiana soprattutto GIANFORMAGGIO (1985), spec. pp. 69 ss., la quale precisa come anche i principi abbiano una dimensione precettiva la quale non può essere contrapposta alla loro natura programmatica o costitutiva e come tale distinzione abbia precise conseguenze sul piano delle pratiche interpretativo-applicative (ossia non sul piano della “logica del diritto”, motivo per cui tale distinzione non sarebbe realmente contraria all'impostazione kelseniana, bensì su quello della “logica dei giuristi”). Nella dottrina penalistica, tale distinzione è stata ripresa (richiamando anche l'opera di Esser) soprattutto da DONINI (1996), pp. 25 ss., (nonché DONINI (2004), pp. 61 ss.), precisando come siano da ricondurre evidentemente alla seconda categoria anche quei principi che siano “dimostrativi”, ossia non meramente argomentativi e pertanto “utilizzabili” in un giudizio di costituzionalità.

⁹ Cfr. l'importante pronuncia Corte Giust., Grande sezione, 15.1.2014, C 176-12, *Association de médiation sociale*, § 46 s., in cui è stata esclusa l'efficacia diretta dell'art. 27 della Carta di Nizza per via del suo tenore letterale, tale da richiedere necessariamente una precisazione da parte del diritto derivato (nella dottrina italiana, in questo senso, cfr. CARTABIA (2007), p. 3566).

¹⁰ In cui è stato precisato come la Carta di Nizza, in ragione del suo contenuto di impronta tipicamente costituzionale, non sia dotata di effetti diretti e, pertanto, il giudice comune debba subito chiamare in causa la Corte costituzionale in caso di potenziale contrasto con la legislazione interna, così da scongiurare un “aggiramento” del sindacato di costituzionalità mediante rinvio pregiudiziale.

¹¹ A questo punto, tuttavia, è necessaria una precisazione: il fatto che un trattato o una carta dei diritti fondamentali contenga disposizioni definibili quali “principi” per la loro importanza contenutistica non esclude che esse possano essere comunque ricondotte alla categoria delle regole in senso “tecnico” (basti pensare ad alcuni contenuti dell'art. 6 Cedu, tanto che gran parte dei dibattiti dottrinali sul tema dell'applicabilità diretta della Convenzione sono nati proprio sul terreno delle garanzie dell'imputato nel procedimento penale). La distinzione tratteggiata tra principi e regole ai fini della teoria degli effetti diretti, in altri termini, non implica necessariamente la negazione di qualsiasi applicabilità diretta delle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (o della Carta di Nizza), quanto semmai impone una valutazione differenziata e specifica delle stesse, certamente non omologabili in ragione dell'identità del “contenitore”.

può prescindere dalla dimensione “vivente” di tali norme e, in proposito, si deve osservare che, se è vero che nella giurisprudenza di Strasburgo alcune disposizioni hanno assistito ad una rilevante specificazione casistica¹², il sistema convenzionale sconta evidentemente l'assenza di un istituto quale il rinvio pregiudiziale¹³, con un vuoto che non sembra destinato ad essere colmato dal nuovo strumento del “parere consultivo” previsto dal Protocollo n. 16 (entrato in vigore il 1° agosto 2018)¹⁴.

In definitiva, indipendentemente dal problema “politico” dei rapporti tra poteri legislativo e giudiziario (che emerge specialmente in relazione al tema della disapplicazione della legge)¹⁵, il sistema convenzionale presenta una tendenziale “sfaldatura” tra i piani della precettività delle norme e della loro diretta applicabilità (anche qualora essa non richieda la contestuale disapplicazione di una legge nazionale) che, per fondamentali esigenze di certezza del diritto, anche considerata la minor confidenza del giudice interno con un sistema di garanzia dei diritti fondamentali attivato da un ricorso individuale¹⁶, rende preferibile il mantenimento di un sindacato accentrato della Corte costituzionale (il che vale a maggior ragione in presenza di eventuali controlimiti, come si dirà *infra*, § 2)¹⁷. A queste condizioni, peraltro, il problema non sembra realmente superabile con una sorta di “gioco delle tre carte”, ossia sostenendo l'efficacia diretta degli standard convenzionali in quanto richiamati dalle cc.dd. “clausole orizzontali” della Carta di Nizza¹⁸, almeno laddove, sulla base di tali disposizioni, la Corte di giustizia non abbia elaborato indicazioni più precise e dettagliate in sede di rinvio pregiudiziale¹⁹.

Si deve poi sottolineare che anche rispetto al diritto dell'Unione europea, pur a fronte del riconoscimento del potere di applicazione/disapplicazione diretta in capo al giudice comune – sempre una volta verificata la compatibilità con i cc.dd. controlimiti rappresentati dai “principi supremi”, dai “principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale” e dai “diritti inalienabili della persona umana”²⁰ –, il ruolo della Corte costituzionale in materia penale non appare per questo meno centrale, atteso che gli effetti diretti dovrebbero valere soltanto con riguardo alle forme di incidenza *in bonam partem* mentre rispetto a quelli sfavorevoli, sempre più verificabili con la progressiva emanazione di direttive sulla base dell'art. 83 del TFUE, torna evidentemente in primo piano il sindacato della Consulta, come pare confermare l'esito

¹² Il che è avvenuto anche nel diritto penale sostanziale: il pensiero corre, ad esempio, all'affermazione della sproporzione della pena detentiva per i fatti di diffamazione, ovvero ad alcune conclusioni della recente sentenza Corte EDU, Grande Camera, 23.2.2017, *De Tommaso c. Italia*, tanto che la stessa ha originato un noto intervento delle Sezioni Unite che, sulla base di una pretesa interpretazione conforme in chiave “riduttiva”, hanno di fatto proceduto ad una disapplicazione della fattispecie di violazione della prescrizione del “vivere onestamente” inerente alla sorveglianza speciale (Cass., Sez. Un., 27.4.2017, n. 40076, *Paternò*).

¹³ Con il quale, di fatto, il giudice nazionale può interrogare la Corte di Giustizia proprio in ordine alla necessità di disapplicazione della norma nazionale che sia in contrasto con quella europea, previo chiarimento della portata di quest'ultima da parte dei giudici di Lussemburgo. La nota vicenda dell'incriminazione dell'esercizio abusivo di raccolta di denaro per scommesse, in effetti, è particolarmente esemplificativa della necessità di tale “mediazione” al fine di ricavare principi generali quali la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi una regola in grado di rendere disapplicabile una norma penale interna (e, anzi, la questione ha richiesto un duplice intervento della Corte di Giustizia proprio perché il primo non era stato sufficientemente chiarificatore: sul punto, cfr. MANES (2012b), pp. 166 ss., e SOTIS (2007), pp. 273 ss..

¹⁴ Dato che, a parte la natura non vincolante (sottolineata come elemento differenziale rispetto al rinvio pregiudiziale da CENTAMORE e AGOSTINI (2014), p. 6), esso dovrà vertere su “questioni di principio” relative all'interpretazione o all'applicazione dei diritti e delle libertà definiti dalla Convenzione o dai suoi protocolli, cosicché è del tutto verosimile che la Corte europea si limiterà a rispondere con un riepilogo dei “*principes généraux*” che compaiono nelle sentenze. In questo senso, cfr. ZAGREBELSKY (2015), pp. 94 ss..

¹⁵ Ossia delle ragioni poste a fondamento dei modelli di sindacato accentrato di costituzionalità, essenzialmente riconducibili al problema della legittimazione democratica, che fanno sì che neanche la più evidente antinomia tra legge ordinaria e Costituzione può essere risolta mediante disapplicazione diretta della prima da parte del giudice comune. Certamente, si potrebbe osservare che tali ragioni sono già da tempo state ritenute cedevoli rispetto all'incidenza del diritto dell'Unione europea, ma proprio questa considerazione finisce per rinviare al problema del diverso coefficiente di legittimazione democratica che caratterizza il diritto convenzionale rispetto a quello eurounitario.

¹⁶ Si tratta di un aspetto sottolineato da CARTABIA (2007), p. 3566.

¹⁷ Cfr. quanto autorevolmente osservato da ZAGREBELSKY (2006), p. 365, secondo cui non potrebbe che essere difficile la convivenza tra un sistema di tutela accentrato e uno diffuso dei medesimi diritti fondamentali proprio per il rischio di contraddizioni e incoerenze, specialmente in assenza di una forma di vincolatività dei precedenti della Corte di cassazione.

¹⁸ In relazione al tema del *ne bis in idem*, tale itinerario è stato suggerito in dottrina soprattutto da VIGANÒ (2014b), pp. 232 ss., e VIGANÒ (2015), pp. 112 s..

¹⁹ Proprio la vicenda del *ne bis in idem* appare, sul punto, paradigmatica. È evidente, infatti, che l'attuale posizione della Corte europea dei diritti dell'uomo, caratterizzata da un'articolata e complessa elaborazione di requisiti di legittimità delineata nella sentenza Corte EDU, Grande Camera, 15.11.2016, *A. e B. c. Norvegia*, non si presta ad una sua applicazione diretta e che non si può pretendere di rimediare a tale *deficit* di determinatezza rilevando semplicemente che la medesima garanzia è prevista dall'art. 50 della Carta di Nizza. È anche vero, d'altra parte, che in sede di rinvio pregiudiziale, tanto muovendo dall'elaborazione dei giudici di Strasburgo, quanto sulla base di argomenti propri, la Corte di giustizia ha già saputo fornire precisazioni tali da consentire la disapplicazione del diritto interno incompatibile (v. in particolare quanto affermato in relazione al doppio binario sanzionatorio previsto nella disciplina italiana dei *market abuse* nella sentenza Corte Giust., Grande Sezione, 20.3.2018, C-596/17, *Garlsson Real Estate e a.*).

²⁰ Cfr. quanto notoriamente stabilito dalla sentenza Corte cost. n. 170/1984 e confermato nella successiva giurisprudenza costituzionale, non senza il ricorso ad una pluralità di perifrasi per descrivere i controlimiti (sul punto, v. anche quanto si osserverà *infra*, § 2).

della nota vicenda *Taricco*²¹.

2. I controlimiti tra approcci dualistico-oppositivi e monistico-dialogici.

Sulla scorta delle premesse sinora esposte in ordine al ruolo della Consulta, si possono ora svolgere alcune considerazioni generali circa l'estensione ed i modi di utilizzo dei controlimiti, prima di approfondire tale tematica restringendo lo sguardo sulla recente giurisprudenza costituzionale in materia penale.

Quanto al primo aspetto, si deve osservare che, malgrado le diverse formule utilizzate nella giurisprudenza della Consulta, le varie forme di incidenza delle fonti sovranazionali sembrano imporre un confronto con *tutti* i principi costituzionali, senza che si possa ammettere un diverso spessore dei controlimiti in relazione al loro sistema di appartenenza. In proposito, si deve rilevare che non è mai stata realmente chiarita l'esatta portata del riferimento ai *principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale*, ai *principi supremi* e ai *diritti inalienabili della persona umana* che dovrebbero rappresentare i controlimiti al diritto dell'Unione europea²² e, di conseguenza, la differenza rispetto alla dimensione dei *principi costituzionali* (indistintamente richiamati nelle sentenze gemelle) il cui rispetto è condizione affinché gli indirizzi della Corte europea dei diritti dell'uomo possano costituire parametro interposto nel giudizio di legittimità²³.

In effetti, l'impressione è che non siano agevolmente praticabili ricostruzioni diversificate, atteso che il diritto eurounitario, come quello di origine convenzionale, finisce inevitabilmente per doversi confrontare con tutti i principi costituzionali aventi carattere "sostanziale"²⁴, senza che sia di per sé decisiva la diversità delle norme costituzionali richiamate per "dare ingresso" alle fonti sovranazionali (artt. 11 o 117 Cost.)²⁵. Ciò è ancor più vero nell'ordinamento penale, la cui "fisionomia costituzionale", com'è stato autorevolmente affermato, è interamente delineata dai diritti fondamentali, cosicché effettivamente l'incidenza del diritto europeo deve necessariamente misurarsi con tutti i "frutti" del costituzionalismo penale²⁶, indipendentemente dalla circostanza che la sollecitazione provenga dal sistema convenzionale o dal diritto dell'Unione europea.

Si deve precisare, d'altra parte, che tale considerazione non implica necessariamente l'adesione ad una concezione *dualistica* della relazione tra ordinamento interno e fonti sovranazionali poiché, a ben vedere, tale aspetto dipende non tanto dall'ampiezza del catalogo dei

²¹ Come noto, proprio la vicenda *Taricco* ha animato una vivace discussione circa la reale esistenza di un divieto assoluto di effetti *in malam partem* del diritto eurounitario in materia penale. La posizione della Corte costituzionale e lo stesso "passo indietro" della Corte di giustizia, in effetti, avvalorano l'orientamento che nega l'ammissibilità di effetti sfavorevoli, anche se è chiaro che tale questione dovrà essere verificata proprio sul piano degli obblighi derivanti dalle direttive adottate ai sensi dell'art. 83 TFUE (come si dirà anche *infra*, § 4). Non si può poi trascurare il fatto che ad oggi non sono mancati peculiari ipotesi in cui l'applicazione diretta di norme comunitarie su elementi normativi richiamati da fattispecie penali ha di fatto comportato un'espansione di queste ultime (si fa riferimento, in particolare, ai noti casi in materia di rifiuti e di pesca del novellame).

²² Sul punto, cfr. da ultimo le considerazioni di BERNARDI (2017), pp. XIX e XXXIII ss., il quale peraltro segnala come tale vaghezza in ordine al catalogo dei controlimiti al diritto dell'Unione europea sia riscontrabile anche nella giurisprudenza costituzionale di altri Paesi europei, con particolare riferimento alla Francia ed alla Germania, oltreché nella riflessione dottrinale.

²³ Non sorprende, in effetti, che ad oggi nella giurisprudenza costituzionale non sia emersa alcuna ipotesi in cui sia data rilevanza, descrivendola, alla diversa quotazione dei principi costituzionali in relazione alle diverse fonti sovranazionali.

²⁴ Rispetto alla varietà di opinioni che si possono registrare sul punto nel dibattito dottrinale, in effetti, si condivide quella che riconosce la più ampia estensione dei controlimiti rispetto al diritto dell'Unione europea, individuandoli per l'appunto in tutte le norme costituzionali diverse da quelle meramente "competenziali" e "procedurali", con una conseguente frattura del parallelismo con la teoria dei limiti alla revisione costituzionale (nella quale sono tradizionalmente individuati pochi e specifici principi costituzionali dotati di una speciale forza di resistenza). In questo senso, cfr. in particolare le considerazioni originarie dalla nozione di "limitazione alla sovranità" (che, per l'appunto, interesserebbero esclusivamente le norme competenziali e procedurali) di CHessa (2017), pp. 305 ss.; nello stesso senso, cfr. LUCIANI (2007), pp. 10 s..

²⁵ In proposito, peraltro, ci si dovrebbe chiedere se veramente vi sono solide ragioni per cui l'impegno assunto dallo Stato in ordine al rispetto di diritti fondamentali non dovrebbe implicare le medesime "limitazioni di sovranità" dettate dall'adesione all'Unione europea, anche considerando che notoriamente l'art. 11 Cost. non è stato previsto dai Costituenti con riguardo al diritto dell'Unione (all'epoca non ancora esistente).

²⁶ In questi termini, cfr. PALAZZO (2017), p. 280, il quale osserva come i principi del costituzionalismo penale sono altresì espressivi dell'identità costituzionale dell'ordinamento, così da essere non più "negoziabili". Nello stesso senso, cfr. anche MANES (2012a), p. 75, secondo cui, in tema di interpretazione conforme, il giudice interno incontrerebbe comunque limiti "assiologici" che «si estendono a ricomprendere tutte le garanzie fondamentali progressivamente "distillate" da una copiosa giurisprudenza costituzionale». Proprio la vicenda *Taricco*, in effetti, ha dimostrato che i "controlimiti" al diritto eurounitario in materia penale non sono certamente circoscrivibili, ad esempio, ai primi dodici articoli della Costituzione (come si potrebbe sostenere, per l'appunto, sulla base della collocazione dell'art. 11 Cost.).

controlimiti, quanto semmai dalla loro funzione, «a sua volta strettamente connessa al modo con cui essi vengono maneggiati, agli organi deputati al loro utilizzo e agli effetti ad essi riconosciuti»²⁷.

Orbene, sul punto, non si può che concordare con autorevole dottrina penalistica che ha osservato come i controlimiti dovrebbero essere utilizzati non in chiave *difensivo-limitativa* quale sorta di “visto all’ingresso” (o come una “valvola a fungo”), bensì in un’ottica *dinamica e dialogica* volta a favorire (come una “valvola a farfalla”) l’evoluzione e l’osmosi delle fonti sovranazionali con l’ordinamento interno²⁸. Non si deve infatti trascurare il fatto che i principi che costituiscono i controlimiti, ed in particolare i diritti fondamentali, sono quasi sempre *anche* principi dei sistemi sovranazionali, in quanto appartenenti ad una tradizione giuridica comune²⁹. Ciò non vuol dire che negli ordinamenti nazionali non possano poi riscontrarsi peculiari percorsi evolutivi ovvero specifici punti di equilibrio nel bilanciamento tra i medesimi, bensì che nelle fonti sovranazionali si possono rinvenire le medesime coordinate normative da cui scaturiscono tali evoluzioni e bilanciamenti, le quali consentono quindi di illustrarne in chiave dialogica le ragioni e le implicazioni (si pensi, ad esempio, alla clausola della “necessità in una società democratica” che ricorre a più riprese nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo ed alla speculare teoria del “margine di apprezzamento nazionale”).

È quindi certamente possibile, ed auspicabile, che il discorso sui controlimiti sia impostato in una prospettiva *monistica* anziché *dualistica*³⁰, assumendo le fonti sovranazionali quali componenti di un medesimo *sistema normativo integrato* cui appartengono i principi costituzionali interni nel quale, come in ogni ordinamento, sono previsti meccanismi di risoluzione dei conflitti e delle antinomie³¹. Particolarmente efficace, anche in questo caso, è l’immagine suggerita da attenta dottrina penalistica dei controlimiti quali meccanismi ingegneristici capaci di “assorbire”, non potendole neutralizzare, le scosse telluriche derivanti dai movimenti di ravvicinamento e sovrapposizione dei diversi sistemi giuridici, così da limitare i danni derivanti da tale fenomeno e favorirne il “reciproco progresso”³².

L’impressione, infatti, è che approcci eccessivamente “difensivi” o “conservatori” da un lato finiscano inevitabilmente per generare incomprensioni nel dialogo tra le Corti, rivelandosi in fin dei conti scarsamente utili proprio nella prospettiva di una valorizzazione dei principi costituzionali interni³³, e dall’altro favoriscano tendenze “centrifughe”, ossia un maggiore protagonismo dei giudici comuni nell’opera di allineamento tra diritto interno e fonti sovranazionali, fenomeno che tuttavia comporta inevitabili esternalità negative sul piano della certezza del diritto dato che, com’è stato puntualmente osservato, l’affidamento ai giudici comuni della “gestione” dei controlimiti, vista la loro particolare duttilità, comporta una “situazione di insopportabile fluidità e incertezza” nei rapporti tra ordinamenti³⁴.

²⁷ In questi termini, proprio dopo aver sottolineato la difficoltà di etichettare le diverse posizioni dottrinali semplicemente in base al novero dei controlimiti richiamati, v. sempre BERNARDI (2017), p. LII.

²⁸ Cfr. ancora PALAZZO (2017), pp. 278 s. che per illustrare le funzioni ben diverse che possono essere assolte dai riferimenti ai controlimiti richiama efficacemente i citati strumenti meccanici, i primi in grado soltanto di aprirsi e chiudersi, i secondi capaci di graduare il flusso delle due masse a contatto in modo da ottenere il miglior risultato di omeostasi tra di essi.

²⁹ Ciò vale naturalmente per il sistema convenzionale di tutela dei diritti dell’uomo ma altresì per il diritto dell’Unione europea, che nel tempo si è notoriamente dotato di un catalogo di diritti e di riferimenti normativi ai principi costituzionali interni e alle tradizioni giuridiche comuni. Sul punto, conviene sempre rinviare all’ampia e puntuale panoramica di BERNARDI (2017), pp. XXV ss., nonché alle considerazioni di JACQUÉ (2017), pp. 10 ss.. Chiaramente, non si intende sottovalutare il dibattito dottrinale circa la possibile “espropriazione” dei controlimiti sottesa a tale riconoscimento da parte del diritto dell’Unione europea (in questo senso, cfr. LUCIANI (2017), pp. 72 ss.), ma si deve osservare che tale questione non esclude una certa omogeneità dei principi rilevanti, quanto semmai pone in luce il tema della titolarità a dire “l’ultima parola” in ordine ai complessi bilanciamenti che i medesimi possono richiedere.

³⁰ Le teorie monistiche valorizzano infatti l’integrazione tra ordinamenti, sia nella versione “internazionalistica” di stampo kelseniano, secondo cui il diritto internazionale e gli ordinamenti nazionali sarebbero tutti informati dalla medesima *Grundnorm*, sia nella variante statalistica incentrata sull’idea di autolimitazione e di delega dello Stato al diritto internazionale, i cui effetti sarebbero consentiti sulla base di “norme di riconoscimento”. Nelle concezioni dualistiche, invece, i sistemi sono intesi come originari ed autonomi, espressione del principio di esclusività degli ordinamenti giuridici secondo cui possono essere riconosciute come giuridiche soltanto le regole formate in base a procedimenti dagli stessi prefigurati ed il cui corollario è rappresentato dall’idea di separazione tra la sfera normativa interna e quella internazionale, la quale sarebbe refrattaria ad essere immessa negli ordinamenti statali (su questa tradizionale contrapposizione nel diritto internazionale, sia sufficiente il rinvio nella manualistica a MONACO e CURTI GIALDINO (2009), pp. 330 ss.; CANNIZZARO (2012), pp. 465 ss.; nonché allo studio monografico di SCHILLACI (2011), *passim*).

³¹ Sul punto, cfr. le considerazioni di RUGGERI (2017a), p. 31, il quale osserva come la separazione o distinzione può essere ravvisata tra le fonti ma non sul piano delle norme «che, in quanto tali, evocano l’idea della integrazione interordinamentale».

³² Cfr. sempre BERNARDI (2017), pp. CXXV ss..

³³ E, in effetti, segnala BERNARDI (2017), pp. XL ss., come per tale motivo ad oggi abbia prevalso un atteggiamento dialogico tra Corti, con particolare riferimento al rapporto tra Corti costituzionali e Corte di giustizia.

³⁴ In questo senso, cfr. PALAZZO (2017), p. 285, il quale osserva che neppure la nomofilachia della Corte di cassazione sarebbe in grado di evitare tale situazione di incertezza.

Se, allora, è indispensabile che tale compito sia riservato alla Consulta, quest'ultima è chiamata ad assolverlo in primo luogo valorizzando le sollecitazioni delle Corti europee già sul piano dei principi costituzionali interni, in modo da allinearne quanto più possibile il contenuto di garanzia in tutti i quei casi in cui non vi siano reali contro-interessi prevalenti. Grazie alla già citata eredità culturale rappresentata dal costituzionalismo penale, che come noto rappresenta uno dei tratti che maggiormente caratterizzano la scienza giuridica italiana, soprattutto in questa materia la Consulta dovrebbe poi farsi carico di incoraggiare le Corti europee a superare alcune timidezze (si pensi, ad esempio, al pervicace *restraint* in tema di divieto di responsabilità oggettiva) e di correggerne gli orientamenti laddove risultino contraddittori o poco equilibrati (il pensiero corre, ad esempio, al principio *ne bis in idem*, come si dirà *infra*, § 3).

3. Luci ed ombre nel confronto tra fonti sovranazionali e principi costituzionali nella giurisprudenza della Consulta in materia penale.

Sulla scorta delle ultime considerazioni svolte, si intende ora tratteggiare una breve rassegna critica delle principali decisioni della Corte costituzionale in cui, negli ultimi anni, si è manifestato un confronto tra fonti sovranazionali e principi costituzionali rilevanti in materia penale.

Un pregevole esempio di “approccio integrato”, in effetti, è rappresentato dalla prima storica pronuncia di incostituzionalità di una norma penale per violazione degli *standard* di garanzia dettati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, ossia la sentenza n. 196/2010 della Corte costituzionale in tema di retroattività della confisca del veicolo. In tale occasione, infatti, il giudice delle leggi non si è limitato a ravvisare un evidente contrasto con la copiosa e nota giurisprudenza di Strasburgo secondo cui tutte le misure aventi finalità punitiva – attribuita senza indugi all'ipotesi di confisca in esame – sarebbero coperte dalla garanzia di cui all'art. 7 Cedu, ma si è spinto fino ad affermare una significativa e del tutto innovativa interpretazione “convenzionalmente conforme” dell'art. 25 Cost. tale da estenderne la portata a qualsiasi misura di carattere sanzionatorio³⁵.

Tale percorso argomentativo si deve giudicare in maniera certamente positiva proprio nell'ottica di un allineamento tra sistemi e garanzie, vista l'assenza di reali ostacoli testuali e, soprattutto, di contro-interessi di rango costituzionale. Sembra fin troppo “prudente”, quindi, l'opinione secondo cui la Corte costituzionale avrebbe dovuto limitarsi a rilevare una violazione dell'art. 117 Cost.³⁶ poiché – se è vero che l'elaborazione del concetto di materia penale da parte della Corte di Strasburgo non deve essere necessariamente recepita ai fini dell'applicabi-

³⁵ Cfr. sentenza Corte cost. n. 196/2010, § 3.1.5, in cui si legge che «il principio secondo il quale tutte le misure di carattere punitivo-afflittivo devono essere soggette alla medesima disciplina della sanzione penale in senso stretto (...) è desumibile dall'art. 25, secondo comma, Cost., il quale – data l'ampiezza della sua formulazione («Nessuno può essere punito...») – può essere interpretato nel senso che ogni intervento sanzionatorio, il quale non abbia prevalentemente la funzione di prevenzione criminale (e quindi non sia riconducibile – in senso stretto – a vere e proprie misure di sicurezza), è applicabile soltanto se la legge che lo prevede risulti già vigente al momento della commissione del fatto sanzionato». Anche sulla scorta di tale argomento, la Consulta ha quindi dichiarato l'illegittimità costituzionale del rinvio all'art. 240 c.p. (e, quindi, all'art. 200 c.p.) da parte dell'art. 186 del codice della strada e ad affermato, di conseguenza, la necessaria irretroattività della confisca del veicolo. Sul punto, cfr. MANES (2011), pp. 535 ss., il quale si sofferma sull'importanza nell'economia della motivazione del riferimento alla qualificazione autonoma della Corte europea come premessa maggiore in un ragionamento cadenzato sullo schema del sillogismo, la cui premessa minore è rappresentata dalla più agevole qualificazione punitiva della confisca del veicolo. In senso analogo, cfr. MASERA (2018), pp. 10 ss., il quale osserva come tale *obiter dictum* (così qualificato atteso che nella questione di legittimità non era indicato tra i parametri violati l'art. 25 Cost.) sia di “cruciale importanza” nell'ambito del recepimento della nozione di materia penale elaborata dalla Corte di Strasburgo anche sul terreno costituzionale interno. Nella stessa direzione, sia consentito il rinvio anche a MAZZACUVA (2017a), pp. 106 ss..

³⁶ Cfr. ZANON (2017), pp. 90 ss., che osserva come sarebbe una strategia “win-win” poiché da un lato consentirebbe il rispetto delle garanzie convenzionali ma, dall'altro, non avrebbe effetti di sistema sulle scelte del legislatore, in particolare non attrarrebbe nell'area del penalmente rilevante ciò che il legislatore ha scelto di affidare alla sanzione amministrativa. Tuttavia, come ora si dirà, quest'ultimo rischio non pare realmente sussistere.

lità di tutti i principi penalistici previsti dalla Costituzione³⁷ – il corollario dell'irretroattività, per lo stretto collegamento con l'esigenza di prevedibilità della legge, rileva effettivamente rispetto ad una nozione "ampia" di pena comprensiva delle sanzioni amministrative³⁸.

Per queste ragioni, desta qualche perplessità la recente sentenza n. 109/2017 con cui è stata dichiarata inammissibile una questione di legittimità in relazione all'art. 25 Cost. della disciplina transitoria stabilita dal d.lgs. n. 8/2016 (la quale ammette forme di retroattività delle sanzioni amministrative nei casi di c.d. "successione impropria") per via di una certa incoerenza dell'*iter* argomentativo seguito dal giudice remittente, laddove essa avrebbe comunque richiesto un esame nel merito³⁹. In effetti, l'impressione è che la Corte costituzionale abbia voluto cogliere l'occasione proprio per rimarcare una visione dualistica del rapporto tra il principio di legalità stabilito dall'art. 25 Cost. e l'omologa garanzia convenzionale⁴⁰, anche in relazione ad un corollario rispetto al quale, come detto, era stato senz'altro apprezzabile e privo di reali "controindicazioni"⁴¹ lo sforzo di allineamento operato dalla sentenza Corte cost. n. 196/2010 (la quale viene così di fatto contraddetta)⁴².

D'altra parte, anche con riguardo all'ulteriore elaborazione teorica maturata nella giurisprudenza della Corte europea sul terreno dell'art. 7 Cedu – ossia la considerazione del c.d. "diritto vivente" sullo stesso piano della nozione di "legge" – la Corte costituzionale pare aver manifestato un atteggiamento fin troppo "conservatore". Nella nota sentenza n. 230/2012, infatti, rispetto alla questione di legittimità dell'art. 673 c.p.p. in quanto tale disposizione non ammette la revoca della condanna in caso di c.d. "*abolitio criminis* giurisprudenziale"⁴³, dopo l'esposizione di alcuni argomenti non realmente dirimenti⁴⁴, si giunge nelle ultime battute ad

³⁷ Sul punto, sia consentito il rinvio a MAZZACUVA (2017a), *passim*, con conclusioni condivise anche da MASERA (2018), *passim*. La stessa Corte costituzionale, in effetti, nella recente sentenza Corte cost. n. 43/2017 ha puntualmente affermato che «l'attrazione di una sanzione amministrativa nell'ambito della materia penale in virtù dei menzionati criteri trascina, dunque, con sé tutte e soltanto le garanzie previste dalle pertinenti disposizioni della Convenzione, come elaborate dalla Corte di Strasburgo. Rimane, invece, nel margine di apprezzamento di cui gode ciascuno Stato aderente la definizione dell'ambito di applicazione delle ulteriori tutele predisposte dal diritto nazionale, in sé e per sé valevoli per i soli precetti e le sole sanzioni che l'ordinamento interno considera espressione della potestà punitiva dello Stato, secondo i propri criteri. Ciò, del resto, corrisponde alla natura della Convenzione europea e del sistema di garanzie da essa approntato, volto a garantire una soglia minima di tutela comune, in funzione sussidiaria rispetto alle garanzie assicurate dalle Costituzioni nazionali» (anche se poi da tale condivisibile premessa la Consulta fa derivare conseguenze non condivisibili sul piano della *lex mitior* su cui ora si tornerà).

³⁸ Sul punto, v. ancora MAZZACUVA (2017a), pp. 253 ss., e MASERA (2018), pp. 238 ss.. Si tratta, peraltro, di una soluzione consolidata nella giurisprudenza costituzionale di diversi Paesi europei e consacrata testualmente nella Costituzione spagnola.

³⁹ Corte cost. n. 109/2017, in cui la Consulta censura il giudice remittente per avere dapprima affermato l'applicabilità dell'art. 25 comma 2 Cost. esclusivamente ai reati ed alle pene e successivamente richiamato la giurisprudenza della Corte europea per sostenere che nel diritto interno la definizione di pena dovrebbe oggi comprendere anche le sanzioni amministrative (la Corte rileva, in particolare, che sarebbe stato più "franco", a quel punto, ritenere l'art. 25 Cost. applicabile anche agli illeciti amministrativi), così però sottraendosi all'esame nel merito di una questione effettivamente seria. Non si possono che condividere, allora, le considerazioni critiche di VIGANÒ (2017a), secondo cui la Consulta avrebbe potuto correggere l'impostazione del giudice *a quo* e pronunciarsi sulla questione (il che era peraltro avvenuto nella precedente sentenza Corte cost. n. 68/2017, come puntualmente segnalato da MASERA (2018), p. 13), considerata comunque la pertinenza del parametro costituzionale invocato alla luce di quanto affermato nella sentenza n. 196/2010.

⁴⁰ Cfr. quanto osservato da PELLIZZONE (2017), pp. 173 e 178, secondo cui la Consulta avrebbe inteso proprio indicare che, in ipotesi in cui venga in rilievo una forma di retroattività di misura riconducibile alla nozione convenzionale di materia penale, il giudice remittente debba indicare quale parametro violato l'art. 117 Cost. (e, d'altra parte, il giudice relatore della pronuncia è l'Autore che ha sostenuto tale opinione nel contributo citato *supra*, nota 36) e avrebbe inoltre adombrato «una generale diffidenza, giustificata dalle esigenze garantistiche di eguaglianza e certezza retrostanti all'applicazione della sanzione penale, verso la trasposizione nell'ordinamento interno di sentenze emesse dalla Corte Edu in riferimento a sanzioni diverse».

⁴¹ In particolare, non è convincente l'obiezione secondo cui il riferimento all'art. 25 Cost. implicherebbe un'estensione della riserva di legge valida nel settore penale, come sostenuto da PELLIZZONE (2017), p. 176, poiché è certamente possibile una considerazione differenziata dei vari aspetti della legalità penale (v. sempre MAZZACUVA (2017a), pp. 253 ss., nonché MASERA (2018), pp. 238 ss.).

⁴² Nelle more della pubblicazione del presente contributo, peraltro, è intervenuta la sentenza Corte cost. n. 223/2018, con la quale è stata nuovamente affermata con decisione la rilevanza del principio di irretroattività di cui all'art. 25 Cost. anche nel campo delle sanzioni amministrative. Sul punto, si tornerà nella nota conclusiva.

⁴³ In particolare, la questione di legittimità traeva origine dalla pronuncia Cass., Sez. Un., 24.2.2011, n. 16453, *Alacev*, con cui veniva posto fine ad un contrasto giurisprudenziale circa la possibilità di applicare la fattispecie penale di cui all'art. 6 comma 3 d.lgs. n. 286/1998 nei confronti degli stranieri irregolari anche dopo la modifica apportata dalla legge n. 94/2009, affermando la soluzione negativa. Di conseguenza, il Tribunale di Torino lamentava l'impossibilità di revoca in sede esecutiva delle condanne definitive che, dopo tale riforma, erano state pronunciate in nome dell'indirizzo poi respinto della Sezioni Unite, il cui intervento era appunto qualificato quale sorta di *abolitio criminis* giurisprudenziale, così da richiedere una pronuncia additiva in relazione all'art. 673 c.p.p.. Il ragionamento del giudice *a quo*, in effetti, si poneva sulla scia di quello esposto nella nota sentenza Cass., Sez. Un., 21.1.2010, n. 18288, *Beschi*, in cui l'intervento delle Sezioni Unite era stato inquadrato come vero e proprio nuovo "elemento di diritto" in grado di giustificare la riproposizione di un incidente di esecuzione precedentemente rigettato.

⁴⁴ Nell'ordine, la Corte costituzionale si sofferma sul rango costituzionale indiretto e relativo del principio della *lex mitior* e sugli interessi costituzionali sottesi all'intangibilità del giudicato, con argomenti che non sembrano decisivi dal momento che l'art. 673 c.p.p. – e già l'art. 2 c.p. – già risolvono il bilanciamento tra i due principi in senso favorevole all'applicazione della *lex mitior* in caso di *abolitio criminis* legislativa. La questione centrale verteva quindi, come ora si dirà, sulle ragioni per cui tale soluzione non dovrebbe valere anche per le ipotesi di *abolitio criminis* di natura giurisprudenziale.

affermare che all'accoglimento della stessa «si oppone anche, e prima ancora – in uno alla già più volte evocata riserva di legge in materia penale, di cui allo stesso art. 25, secondo comma, Cost. – il principio di separazione dei poteri, specificamente riflesso nel precetto (art. 101, secondo comma, Cost.) che vuole il giudice soggetto (soltanto) alla legge».

Un'affermazione così netta, tuttavia, non sembra valorizzare adeguatamente la natura *complementare* della garanzia offerta dalla considerazione della *law in action* già sul piano dell'efficacia della legge penale del tempo rispetto all'inquadramento "continentale" del principio di legalità, oggi sempre più riconosciuta dalla dottrina⁴⁵, lasciando così insoddisfatte fondamentali esigenze di giustizia ed eguaglianza (che divengono ancor più avvertite con riguardo all'ipotesi del mutamento giurisprudenziale sfavorevole). Non sorprende, allora, che il giudice comune abbia finito per "fare da sé" con argomenti che però implicano evidenti forzature rispetto alle categorie dell'incidente di esecuzione⁴⁶, a dimostrazione delle esternalità negative che comportano certe tendenze "centrifughe" determinate da una giurisprudenza costituzionale eccessivamente timida.

Un riferimento a controlimiti *apparenti* – in quanto sostanzialmente inconferenti – sembra peraltro emergere anche nell'importante sentenza n. 49/2015 relativa alla *vexata quaestio* dell'applicabilità della confisca urbanistica in caso di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato di lottizzazione abusiva. Dopo la nota affermazione circa la necessità che la giurisprudenza della Corte europea sia sufficientemente "consolidata" affinché possa fungere da parametro interposto, infatti, la Consulta aggiunge che «il dovere del giudice comune di interpretare il diritto interno in senso conforme alla CEDU, appena ribadito, è, ovviamente, subordinato al prioritario compito di adottare una lettura costituzionalmente conforme, poiché tale modo di procedere riflette il predominio assiologico della Costituzione sulla CEDU». E, nel caso di specie, la lettura costituzionalmente conforme secondo cui la confisca urbanistica dovrebbe essere applicata anche in caso di prescrizione veniva desunta «dal principio costituzionale di sussidiarietà in materia penale, nonché della discrezionalità legislativa nella politica sanzionatoria degli illeciti, con eventuale opzione per la (interna) natura amministrativa della sanzione».

Ancora una volta, muovendo dalla condivisibile premessa secondo cui la nozione ampia di materia penale elaborata dalla Corte europea non deve essere incondizionatamente recepita nell'ordinamento interno ai fini dell'applicazione di qualsiasi garanzia costituzionale, la Consulta omette tuttavia di confrontarsi con il merito del problema, ossia di illustrare le ragioni per cui l'argomento della "condanna in senso sostanziale"⁴⁷ sarebbe ammissibile per le conseguenze del reato non formalmente qualificate come penali (ma comunque punitive) senza che tale soluzione configga con il canone della presunzione di innocenza di cui all'art.

⁴⁵ In questo senso, cfr. DI MARTINO (2014), pp. 119 ss.; PULITANÒ (2015), p. 52, che parla di "paradossi" tra i due paradigmi che derivano soprattutto da questioni lessicali (in particolare, dalla polisemia del termine "legge"). Da ultimo, cfr. anche CADOPPI (2016), pp. 3 ss., nonché, nel senso di una ben possibile tutela "integrata" tra le due visioni della legalità, VIGANÒ (2017b), p. 11, e FIANDACA (2017), pp. 146 ss., che parla di arricchimento delle garanzie che deriverebbe da una visione integrata delle due concezioni della legalità. Con specifiche considerazioni critiche alla sentenza, cfr. ancora DI MARTINO (2014), pp. 105 s., il quale osserva che la posizione della Consulta non convince non tanto per l'ipostatizzazione della riserva di legge, quanto per la svalutazione del complesso di principi costituzionali coinvolti nella vicenda (quali uguaglianza e funzione rieducativa della pena).

⁴⁶ Cfr. Cass., Sez. Un., 29.10.2015, n. 26259, in cui è stata ritenuta revocabile in sede esecutiva una sentenza di condanna pronunciata in base all'indirizzo giurisprudenziale poi respinto dalla sentenza Alacev delle Sezioni Unite (v. *supra*, nota 43) non sulla base delle regole di diritto intertemporale, bensì poiché la pena applicata sarebbe *ab origine* illegittimamente inflitta dal giudice della cognizione, il quale non avrebbe rilevato per un "errore percettivo" l'intervenuta *abolitio* parziale del reato. Ora, sono evidenti i profili critici di tale conclusione, anzitutto perché nell'ipotesi in esame non emerge realmente una *abolitio criminis* non "percepita" dal giudice della cognizione, quanto semmai una condanna pronunciata in un periodo in cui vi era effettivamente un contrasto giurisprudenziale in ordine all'effettiva portata abrogativa (parziale) della legge n. 94/2009, tale da richiedere per l'appunto l'intervento delle Sezioni Unite (per quanto il giudice non si fosse soffermato su tale contrasto nella motivazione). Peraltro, si deve sottolineare che anche in ipotesi di effettivo errore del giudice di cognizione che non si fosse "accorto" dell'abrogazione di un reato, si assisterebbe ad una violazione di legge rilevabile soltanto fino all'intervento del giudicato, atteso che il giudice dell'esecuzione non ha chiaramente il compito né il potere di rivalutare tale aspetto (non convince, insomma, la distinzione tra errore percettivo ed errore valutativo tratteggiata sul punto nella sentenza). Infine, si deve considerare che anche la recente "cedevolezza" del giudicato rispetto alle ipotesi di "pena illegittima", in effetti, è stata opportunamente riconosciuta e circoscritta in relazione a vicende di *sopravvenuta illegittimità* (convenzionale o costituzionale) di norme incidenti sul trattamento sanzionatorio, ma è chiaro che tali presupposti difettano nell'ipotesi dell'errore "percettivo" del giudice di cognizione, cosicché il ragionamento delle Sezioni Unite, a parte il problema della reale sussistenza di tale errore, sulla base di quelle stesse istanze di giustizia sostanziale trascurate dalla Consulta finisce per trasfigurare l'incidente di esecuzione in una sorta di quarto grado di giudizio (per un approfondimento delle ragioni della sentenza, ma con un giudizio positivo sulla medesima, v. PAZIENZA (2016)).

⁴⁷ Secondo cui le sentenze di proscioglimento nelle quali il giudice riconosca comunque la sussistenza dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo del reato sarebbero da considerare nella sostanza affermazioni di responsabilità in grado di giustificare l'applicazione della misura ablativa (argomento che viene prospettato dalla Corte costituzionale al § 6.2 e che è stato poi ripreso nella giurisprudenza di legittimità dalla sentenza Cass., Sez. Un., 26.6.2015, n. 31617, *Lucci*, con riguardo alla generalità delle ipotesi di confisca diretta).

27 Cost.. Si tratta, in effetti, di una questione complessa e dall'esito non scontato che avrebbe certamente meritato un esame più approfondito, anziché il rinvio a controinteressi quali il principio di sussidiarietà per affermare che tale conclusione sarebbe addirittura imposta dalla Costituzione, dato che quest'ultimo canone può semmai suggerire l'opportunità di una diversificazione delle risposte punitive ma non impone anche una corrispondente degradazione dello statuto garantistico, la cui legittimità dipende in ultima analisi da delicati equilibri tra le ragioni preventive ed efficientistiche e le esigenze di tutela dell'individuo⁴⁸. Un confronto aperto con il tema della presunzione d'innocenza, in effetti, avrebbe certamente avuto migliori chances di dialogo con la Corte europea e, probabilmente, avrebbe aiutato quest'ultima, dopo avere finalmente centrato l'esame sull'art. 6 § 2 Cedu, ad assumere una posizione più chiara e decisa rispetto a quella incerta e confusa che emerge nella recente sentenza della Grande Camera *G.I.E.M. s.r.l. e altri c. Italia*⁴⁹.

Nella sentenza n. 49/2015, poi, traspare una certa inclinazione della Consulta a ricorrere alle cadenze argomentative tipiche del giudice della nomofilachia, in particolare laddove non si limita ad affermare la *compatibilità* con la Costituzione di un determinato orientamento giurisprudenziale, ma ne sostiene anche la *correttezza* al di fuori dei presupposti delle pronunce cc.dd. "interpretative di rigetto"⁵⁰. Questo stile argomentativo – che si riscontra anche nella recente pronuncia sulla rilevanza del principio del *ne bis in idem* "europeo" nelle ipotesi di successione di procedimenti penali aventi ad oggetto reati commessi in concorso formale⁵¹ – rischia evidentemente di generare confusione nel dialogo con le Corti sovranazionali nella misura in cui conferisce un'inesistente "copertura" costituzionale a soluzioni ermeneutiche dei giudici interni.

Sempre in tema di *ne bis in idem*, peraltro, la mancanza di un reale confronto dialogico con le indicazioni della Corte europea dei diritti dell'uomo si registra anche nella sentenza n. 102/2016, in cui la questione di legittimità dell'art. 649 c.p.p. nella misura in cui non opera anche in caso di duplicazione di procedimenti penali e amministrativi per il medesimo fatto storico è stata rigettata semplicemente rilevandone il carattere "perplesso", senza illustrare compiutamente le ragioni di inammissibilità della questione (salvo un cenno alla tensione con gli artt. 3 e 25 Cost. che la soluzione additiva comporterebbe in ragione della "casualità" che finirebbe per determinare la sanzione applicabile) e rimettendo così di fatto, ancora una volta, il problema al giudice ordinario⁵². Al contrario, di fronte alle perplessità che effettivamente emergono rispetto ad una così ampia operatività della preclusione processuale, la Consulta avrebbe potuto considerare i consistenti argomenti storici ed assiologici che potrebbero autorizzare a circoscrivere la rilevanza del *ne bis in idem* processuale al solo diritto *stricto sensu*

⁴⁸ Sulla fragilità delle tesi secondo cui l'estensione di talune garanzie finirebbe per scoraggiare i processi di depenalizzazione e, pertanto, confliggerebbe con i principi di sussidiarietà e proporzione, sia consentito il rinvio a MAZZACUVA (2017a), pp. 60 ss.. Accenna all'inconferenza del riferimento al principio di sussidiarietà anche COLACURCI (2016), p. 804.

⁴⁹ La Corte europea, infatti, anzitutto ribalta di fatto (ma non apertamente) le conclusioni della sentenza *Varvara* sul terreno dell'art. 7 Cedu che – ritenuto violato nei confronti delle società in quanto rimaste estranee al procedimento penale – non viene invece ritenuto violato con riguardo al ricorrente Girona sulla base di una scarna motivazione (§§ 260-261) in cui la Corte si limita a riconoscere "l'obiettivo della lotta contro l'impunità" e a richiedere "che i tribunali nazionali abbiano agito nel pieno rispetto dei diritti della difesa". Esaminando poi la posizione dello stesso ricorrente sul terreno dell'art. 6 § 2 Cedu – che com'è stato notato in dottrina è la vera garanzia in gioco (cfr. le critiche sul punto alla sentenza *Varvara* di VIGANÒ (2014a), p. 280; nonché le considerazioni di MANES (2015), pp. 16 ss.) – la Corte rileva una violazione essenzialmente in ragione del fatto che la confisca era stata applicata in una pronuncia della Corte di cassazione di annullamento senza rinvio dell'assoluzione ottenuta in appello dal ricorrente (§§ 315-317), laddove ci si sarebbe aspettati una presa di posizione più chiara della Grande Camera (per quanto non imposta dal *thema decidendum*) sull'ipotesi assolutamente più frequente di confisca applicata in una sentenza di proscioglimento per estinzione del reato pronunciata in primo grado o nei gradi successivi dopo una precedente condanna.

⁵⁰ Non pare davvero, infatti, che la tesi secondo cui sarebbe necessaria una condanna formale ai fini dell'applicazione della confisca urbanistica si ponga in contrasto con la Costituzione.

⁵¹ Cfr. Corte cost. n. 200/2012. Anche in questo caso, infatti, la Corte non si limita a dichiarare incostituzionale l'interpretazione secondo cui l'art. 649 c.p.p. non opera laddove si possa ammettere un concorso formale tra i reati oggetto dei diversi procedimenti, ma si cura anche di precisare che una diversa descrizione dell'evento cagionato dalla medesima condotta esclude l'identità del fatto storico (*idem factum*) anche nella prospettiva di Strasburgo (si afferma, infatti, che «sulla base della triade condotta-nesso causale-evento naturalistico, il giudice può affermare che il fatto oggetto del nuovo giudizio è il medesimo solo se riscontra la coincidenza di tutti questi elementi, assunti in una dimensione empirica, sicché non dovrebbe esservi dubbio, ad esempio, sulla diversità dei fatti, qualora da un'unica condotta scaturisca la morte o la lesione dell'integrità fisica di una persona non considerata nel precedente giudizio, e dunque un nuovo evento in senso storico»), laddove chiaramente la tesi più "garantistica" secondo cui ai fini della preclusione processuale dovrebbe rilevare esclusivamente l'identità della condotta non può essere ritenuta contraria alla Costituzione (ed alla Convenzione europea). Tale aspetto è puntualmente sottolineato da FERRUA (2017), pp. 82 s..

⁵² Si condividono, in questo senso, le considerazioni critiche sulle cadenze argomentative della Corte, indicate come un sostanziale "*non liquet*", di VIGANÒ (2016); GALANTINI (2017), p. 167; PULITANÒ (2017), p. 77.

penale (a conferma, ancora una volta, della relatività della nozione di materia penale)⁵³, annoverandosi così tra gli interlocutori che hanno condotto la Corte di Strasburgo al “passo indietro” maturato nella sentenza *A. e B. c. Norvegia*⁵⁴.

Infine, un atteggiamento fin troppo prudente della Consulta si può registrare con riguardo al tema della quotazione costituzionale del principio della *lex mitior* nel campo delle sanzioni amministrative nelle recenti sentenze nn. 193/2016 e 43/2017. L’iter motivazionale delle due pronunce, in particolare, è accomunato dall’affermazione dell’inconferenza del riferimento alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che mai si è espressa sulla rilevanza del principio nel campo delle sanzioni amministrative⁵⁵, oltretutto dall’esclusione di qualsiasi profilo di violazione dell’art. 3 Cost. in nome dell’efficacia preventiva e dissuasiva di tali sanzioni e della loro autonomia quale espressione della discrezionalità del legislatore⁵⁶. Ora, posto che quest’ultimo controinteresse non pare avere quello spessore costituzionale richiesto dalle sentenze nn. 393/2006 e 394/2006 per giustificare un’attenuazione del principio della *lex mitior*, la Corte così omette di considerare che la sua estensione alle sanzioni amministrative, per quanto ancora non espressamente affermata dai giudici di Strasburgo, non è che un naturale sviluppo della consolidata elaborazione ampia del concetto di materia penale e che il riconoscimento del medesimo quale vero e proprio diritto fondamentale nella sentenza *Scoppola* non può che avere un impatto decisivo sui termini del bilanciamento con eventuali interessi contrapposti. In una fase in cui la stessa Corte europea dovrà presto confrontarsi con quest’ultima problematica, su cui ha già mostrato alcune incertezze⁵⁷, la Corte costituzionale potrebbe allora “dettare la linea” in modo autorevole, anziché suggerire fragili bilanciamenti con interessi dalla dubbia rilevanza costituzionale e rischiare così di rimanere inascoltata (o addirittura smentita)⁵⁸.

4. Riflessioni conclusive a margine dell’esito della vicenda *Taricco*.

All’esito di questa breve rassegna critica della recente giurisprudenza costituzionale in materia penale – in cui sono effettivamente emerse più ombre che luci – si deve riconoscere che un utilizzo dialogico dei controlimiti si riscontra proprio nella pronuncia in cui essi sono stati opposti al diritto dell’Unione europea come mai era avvenuto in precedenza, ossia nella replica

⁵³ Sia consentito ancora il rinvio a MAZZACUVA (2017a), pp. 330 ss., se non altro perché si tratta di perplessità effettivamente non diffuse nella letteratura che si è sviluppata sul tema, anche se proprio di recente condivise da autorevole dottrina (v. ROMANO (2018), pp. 5 s.).

⁵⁴ Sentenza che, peraltro, non si fa apprezzare per chiarezza e linearità. In primo luogo, infatti, viene valorizzato il tema della proporzione della sanzione che, invece, dovrebbe attenere esclusivamente al piano del *ne bis in idem* sostanziale, senza condizionare l’operatività della garanzia processuale. Quanto agli indici di un legame materiale e temporale che testimonierebbero l’esistenza di un sistema “integrato” e non basato su di una mera giustapposizione di procedimenti, poi, questi sembrano prestarsi a valutazioni alquanto intuitive, anche per la difficoltà di “misurare” il peso dei singoli parametri qualora essi non siano concordanti. Più interessante, invece, è il rilievo sulla natura tecnica e non stigmatizzante del procedimento amministrativo, il quale rinvia effettivamente ad una “geometria variabile” del concetto di *matière pénale* che, ai fini dell’applicazione della preclusione processuale, potrebbe tornare a restringersi (per questo, forse, tale spunto poteva essere sviluppato sul diverso piano logico dell’applicabilità *ratione materiae* dell’art. 4 Prot. n. 7 CEDU su cui si era soffermato il governo resistente).

⁵⁵ In particolare, nella sentenza Corte cost. n. 193/2016 si afferma che esso «travalica l’obbligo convenzionale» non essendosi la Corte europea mai pronunciata sulla predetta garanzia in tale ambito, e nella sentenza Corte cost. n. 43/2017 si aggiunge che «ciò che per la giurisprudenza europea ha natura “penale” deve essere assistito dalle garanzie che la stessa ha elaborato per la “materia penale”; mentre solo ciò che è penale per l’ordinamento nazionale beneficia degli ulteriori presidi rinvenibili nella legislazione interna».

⁵⁶ Cfr. sentenza Corte cost. n. 193/2016, in cui si rinvia alla «pretesa di potenziare l’effetto preventivo della comminatoria, eliminando per il trasgressore ogni aspettativa di evitare la sanzione grazie a possibili mutamenti legislativi», sottolineando inoltre l’“eccezionalità” della disciplina delle sanzioni amministrative tributarie (dove la retroattività della legge favorevole è invece prevista), tale da rendere incensurabile la scelta discrezionale del legislatore. Nella sentenza Corte cost. n. 47/2017, si aggiunge che «Nulla impedisce al legislatore di riservare alcune garanzie, come quelle previste dall’art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, al nucleo più incisivo del diritto sanzionatorio, rappresentato dal diritto penale, qualificato come tale dall’ordinamento interno. Sotto questo profilo deve, infatti, ricordarsi che questa Corte ha, anche di recente, ribadito «l’autonomia dell’illecito amministrativo dal diritto penale» (sentenza n. 49 del 2015), considerando legittima la mancata estensione agli illeciti amministrativi di taluni principi operanti nel diritto penale, sulla considerazione che “[t]ali scelte costituiscono espressione della discrezionalità del legislatore nel configurare il trattamento sanzionatorio per gli illeciti amministrativi” (sentenza n. 193 del 2016). La qualificazione degli illeciti e la conseguente sfera delle garanzie, circoscritta ad alcuni settori dell’ordinamento ed esclusa per altri, risponde, dunque, a “scelte di politica legislativa in ordine all’efficacia dissuasiva della sanzione, modulate in funzione della natura degli interessi tutelati” (sentenza n. 193 del 2016), sindacabili da questa Corte solo laddove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio».

⁵⁷ Si pensi alle incertezze emerse rispetto al limite del giudicato nella pronuncia Corte EDU, 12.1.2016, *Gouarré Patte c. Andorra*.

⁵⁸ Quanto auspicato si è peraltro verificato proprio a ridosso della pubblicazione del presente contributo, in particolare nella sentenza Corte cost. n. 63/2019 (sul punto, v. anche quanto si osserverà nella nota conclusiva).

alla Corte di giustizia nell'ormai celebre *affaire* Taricco⁵⁹. Rispetto ad un'istanza di disapplicazione con effetti *in malam partem* contraria per diverse ragioni al principio di legalità⁶⁰, infatti, la Consulta ha adottato una posizione ferma ma allo stesso tempo costruttiva⁶¹, nel metodo e nel merito.

Con riguardo al primo aspetto, infatti, si deve condividere il percorso seguito dalla Corte costituzionale, ossia quello di un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia valorizzando le uniche aperture che si potevano scorgere nella rigida impostazione della sentenza *Taricco* ad uno spazio per una verifica da parte del giudice nazionale in ordine al rispetto dei diritti fondamentali degli individui interessati⁶². Come è stato notato, infatti, tale strumento consente un "momento di sintesi" nelle ipotesi di sospetto contrasto tra diritto eurounitario e principi costituzionali interni⁶³, il che vale ancor di più laddove questi ultimi siano riconducibili alle tradizioni costituzionali comuni e si ricolleghino alle garanzie previste dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Quanto al merito, poi, si deve apprezzare la scelta della Corte costituzionale di valorizzare l'aspetto della legalità che rappresenta la cifra essenziale del principio anche in ambito sovranazionale – ossia il requisito della "prevedibilità" dell'applicazione della legge penale – evitando di incentrare la *ratio decidendi* dell'ordinanza sul profilo "politico" rappresentato dalla compatibilità con la riserva di legge degli effetti sfavorevoli del diritto eurounitario in materia penale. Per quanto quest'ultima tematica fosse probabilmente logicamente prioritaria⁶⁴, infatti, l'argomentazione della Consulta pare opportunamente improntata al principio processual-civilistico della "ragione più liquida"⁶⁵, individuata per l'appunto nel problema dell'eccessiva indeterminazione del parametro indicato dalla Corte di giustizia ai fini della disapplicazione della legislazione interna e degli effetti retroattivi (oltretutto sfavorevoli) che tale intervento comporterebbe in relazione alla natura sostanziale riconosciuta all'istituto della prescrizione⁶⁶. E, d'altra parte, si deve prendere atto che così facendo la Corte costituzionale ha raggiunto l'obiettivo, ossia disinnescare la "regola Taricco" scongiurando allo stesso tempo un conflitto

⁵⁹ Cfr. ordinanza Corte cost. n. 24/2017, con cui la Consulta, interrogata sulla compatibilità con diversi principi costituzionali della disapplicazione della disciplina della prescrizione in relazione a gravi frodi fiscali richiesta dalla Corte di giustizia con la sentenza Corte Giust., Grande Sezione, 8.9.2015, C 105/14, *Taricco*, ha sollevato un nuovo rinvio pregiudiziale alla stessa Corte di Giustizia.

⁶⁰ Non è naturalmente possibile in questa sede richiamare tutti gli argomenti e le considerazioni emerse in una sterminata letteratura che si è sviluppata in relazione alla vicenda *Taricco*, sulla quale sia consentito il rinvio alla sintesi delle varie posizioni dottrinali che è stata tratteggiata in MAZZACUVA (2017b), pp. 172 ss., dove si è inteso condividere le tesi secondo cui la richiesta della Corte di giustizia, oltretutto contraria alla teoria degli effetti diretti già nell'ambito del diritto eurounitario, risultava effettivamente in contrasto con i controlimiti rappresentati dai vari corollari del principio di legalità, ossia la riserva di legge, la determinatezza e l'irretroattività della legge penale sostanziale, cui ricondurre doverosamente anche l'istituto della prescrizione.

⁶¹ Tra "orgoglio costituzionale" e "galateo istituzionale", nei termini efficaci di MANES (2017). In dottrina, il carattere dialogico della pronuncia è sottolineato anche da SOTIS (2017), pp. 2 ss.; RICCARDI (2017), pp. 3 ss.; MARTUFI (2017), p. 5; FAGGIANI (2017), pp. 1 ss.; DONINI (2018), p. 4. In senso contrario, d'altra parte, cfr. CUPELLI (2017); RUGGERI (2017b), pp. 81 ss.; CAIANIELLO (2017), pp. 228 ss.; VIGANÒ (2017c), pp. 1 ss., i quali notano, con varietà di accenti, come la sentenza abbia messo la Corte di giustizia di fronte ad un *aut aut* in grado da condurre a pericolosi scontri tra giurisdizioni (anche se poi, come noto, tale rischio non si è effettivamente concretizzato).

⁶² Cfr. in particolare quanto affermato nel § 7 dell'ordinanza Corte cost. n. 24/2017.

⁶³ In questo senso, cfr. BERNARDI (2017), p. LVIII, il quale sottolinea come il rinvio pregiudiziale potrebbe essere formulato in modo tale da prospettare la minaccia di disappellire e di attivare i controlimiti nel caso in cui la risposta della Corte di giustizia venisse ritenuta non rispettosa della riserva di sovranità nazionale sottesa alla teoria dei controlimiti, ossia proprio come poi fatto dalla Corte costituzionale nell'ordinanza Corte cost. n. 24/2017.

⁶⁴ Infatti, la questione circa la generale ammissibilità di una disapplicazione *in malam partem* come quella richiesta dalla Corte di giustizia sembrerebbe dover essere "risolta" prima di valutare la determinatezza del parametro di disapplicazione l'ammissibilità di una sua efficacia retroattiva. In questo senso, cfr. quanto osservato da DONINI (2018), pp. 16 s., secondo cui la regola Taricco «violava *in primis* il principio di divisione dei poteri, che precede la determinatezza».

⁶⁵ Ossia di più facile soluzione ancorché logicamente subordinata ad altre questioni, che vengono in questo modo "assorbite".

⁶⁶ Sul punto, vale la pena di sottolineare che tale secondo aspetto problematico non pare realmente dovuto ad un inquadramento della prescrizione peculiare dell'ordinamento italiano, come talvolta è stato affermato, il che emerge soprattutto da un confronto con la letteratura tedesca sul punto in cui è stato frequentemente sottolineato, specialmente a seguito dell'introduzione dell'imprescrittibilità dei crimini nazisti, che anche al di là di aprioristiche distinzioni tra norme sostanziali e processuali, il senso e lo scopo del principio di legalità impone una tutela dell'affidamento del reo nell'efficacia estintiva della prescrizione che non può essere negletta in nome di giudizi sostanziali di "meritevolezza" (si tratta di una tesi emersa in diversi commenti successivi all'introduzione dell'imprescrittibilità dei crimini nazisti e ripresa da ultimo nell'ampio studio monografico di ASHOLT (2016), pp. 325 ss., 370). E, in effetti, per lo stretto legame con il tema della punibilità quale "attributo" (se non addirittura quale autonoma categoria nella teoria) del reato attestata dalla relazione tra durata e gravità dell'illecito – e tradita dal fatto che la stessa richiesta di disapplicazione avanzata dalla Corte di giustizia è giustificata da obiettivi politico-criminali –, la disciplina della prescrizione è senz'altro idonea a generare un'aspettativa del reo che non può essere negletta in nome di insidiose valutazioni di meritevolezza. Chiaramente, poi, la questione dipende essenzialmente da come viene disciplinata la prescrizione in un dato ordinamento (v. da ultimo ancora DONINI (2018), p. 24) e, in questo senso, si comprende il motivo per cui la stessa Corte di giustizia nella contro-replica alla Corte costituzionale abbia riconosciuto la necessità di una previa armonizzazione tra gli Stati membri in tale ambito.

aperto con la Corte di giustizia⁶⁷.

In questa prospettiva, allora, non sembra che il silenzio serbato sul tema della riserva di legge possa essere interpretato come un'accettazione incondizionata di forme di disapplicazione del diritto interno con effetti sfavorevoli⁶⁸, quanto semmai esso pare inquadrabile in un atteggiamento di prudenza dettato dall'opportunità di evitare uno scontro sul corollario maggiormente politico del principio di legalità, il quale avrebbe rischiato di distogliere l'attenzione della Corte di giustizia dalle prioritarie ragioni individual-garantistiche che venivano in rilievo nel caso di specie⁶⁹. E, in effetti, è verosimile (ed auspicabile) che l'aspetto della riserva di legge venga affrontato anzitutto in relazione alle possibili conseguenze – evidentemente *pro futuro* – dell'inadempimento del legislatore nazionale ad un obbligo di tutela penale stabilito in una direttiva adottata ai sensi dell'art. 83 TFUE, ossia secondo il "metodo" di attribuzione di competenza in materia penale all'Unione europea stabilito dal Trattato di Lisbona, anziché rispetto ad effetti sfavorevoli affermati in via pretoria (e in maniera discutibile) sulla base di una disposizione del Trattato sul funzionamento dell'Unione sulla cui reale portata vi sono, come noto, profonde incertezze.

L'auspicio, quindi, è che l'ordinanza n. 24/2017 inauguri una nuova stagione in cui la Corte costituzionale gestisca il confronto tra principi costituzionali e fonti sovranazionali con un'autorevolezza che, ad oggi, è talvolta mancata soprattutto con riguardo alle sollecitazioni della Corte europea dei diritti dell'uomo⁷⁰. Anche in assenza dell'istituto del rinvio pregiudiziale, infatti, le recenti evoluzioni della giurisprudenza di Strasburgo in materia penale – in cui non sono mancate importanti precisazioni o veri e propri *revirement* (come avvenuto in tema di *ne bis in idem* ovvero nella recente sentenza della Grande Camera sulla confisca in assenza di condanna) – dimostrano l'esistenza di spazi di dialogo che consentirebbero alla Consulta di ritagliarsi un ruolo di interlocutore privilegiato nella dialettica tra le Corti⁷¹.

Bibliografia

ANGELINI, Francesca (2008): "L'incidenza della Cedu nell'ordinamento italiano alla luce di due recenti pronunce della Corte costituzionale", in *Diritto dell'Unione europea*, pp. 487-510

ASHOLT, Martin (2016): *Verjährung im Strafrecht* (Tübingen, Mohr)

BERNARDI, Alessandro (2017): "Presentazione", in BERNARDI, Alessandro (editor), *I controlimiti* (Napoli, Jovene), pp. I-CXXXIII

BIN, Roberto (2010): "L'applicazione diretta della costituzione, le sentenze interpretative", in *La circolazione dei modelli e delle tecniche del giudizio di costituzionalità in Europa* (Napoli, Jovene), pp. 201-225

CADOPPI, Alberto (2016): "Cassazione e legalità penale. Presentazione", in CADOPPI, Alberto (editor), *Cassazione e legalità penale* (Roma, Dike giuridica), pp. 1-26

⁶⁷ Lo riconosce lo stesso DONINI (2018), p. 19, tributando un plauso ad un «esito pratico utile e non drammatico», conseguito usando «con scaltrezza la riserva contenuta nella regola Taricco».

⁶⁸ In questo senso, invece, VIGANÒ (2017c), pp. 9 ss..

⁶⁹ Sul punto, cfr. le autorevoli considerazioni di PALIERO (2017), pp. 287 ss., che giudica favorevolmente la posizione della Corte costituzionale sottolineando come non fosse realmente necessario chiamare in causa l'aspetto formale del principio di legalità incarnato dalla riserva di legge proprio nella prospettiva di un proficuo dialogo con la Corte di giustizia.

⁷⁰ In proposito, osserva RUGGERI (2017a), p. 38, come le tecniche decisorie utilizzate dalla Corte costituzionale tradiscano un maggiore timore della stessa rispetto all'aggressività della Corte Edu, piuttosto che agli assalti provenienti da Lussemburgo

⁷¹ Proprio nelle more della pubblicazione del presente contributo, peraltro, si è registrato un apprezzabile "cambio di passo" nel dialogo della Corte costituzionale con la Corte europea dei diritti dell'uomo. Tale metodo ha infatti condotto la Consulta ad importanti affermazioni sullo statuto costituzionale delle sanzioni amministrative (in particolare sull'irretroattività delle ipotesi di depenalizzazione con effetti sfavorevoli in concreto e sulla rilevanza del principio della *lex mitior*, nelle già segnalate sentenze Corte cost. nn. 223/2018 e 63/2019), nonché su quello delle misure di prevenzione nelle sentenze Corte cost. n. 24/2019 e 25/2019, in cui sono state opportunamente valorizzate le censure mosse dai giudici di Strasburgo nella sentenza Corte EDU, Grande Camera, 23.2.2017, *De Tommaso c. Italia*.

CAIANIELLO, Michele (2017): “Processo penale e prescrizione nel quadro della giurisprudenza europea. dialogo tra sistemi o conflitto identitario?”, in *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 2, pp. 216-230

CANNIZZARO, ENZO (2012): *Diritto internazionale* (Torino, Giappichelli)

CARTABIA, Marta (2007): “Le sentenze “gemelle”: diritti fondamentali, fonti, giudici”, in *Giurisprudenza costituzionale*, pp. 3564-3574

CARTABIA, Marta (2009): “L’universalità dei diritti umani nell’età dei ‘nuovi diritti’”, in *Quaderni costituzionali*, pp. 537-568

CENTAMORE, Giuseppe, AGOSTINI, Bianca (2014): “Protocollo XVI alla Convenzione europea dei diritti umani: osservazioni generali”, in *Diritto penale contemporaneo*, pp. 1-17

CHESSA, Omar (2017): “Meglio tardi che mai. La dogmatica dei controlimiti e il caso Taricco”, in BERNARDI, Alessandro (editor), *I controlimiti* (Napoli, Jovene), pp. 301-330

COLACURCI, Marco (2016): “La nozione di “materia penale” nella sentenza n. 49/2015 della Corte costituzionale: un argine alla pan-penalizzazione?”, in *Cassazione penale*, pp. 794-806

CUPELLI, Cristiano (2017): “La Corte costituzionale ancora non decide sul caso Taricco, e rinvia la questione alla Corte di giustizia”, in *Diritto penale contemporaneo*, 1, pp. 199-205

DI MARTINO, Alberto (2014): “Una legalità per due? Riserva di legge, legalità CEDU e giudice-fonte”, in *Criminalia*, pp. 91-127

DONINI, Massimo (1996): *Teoria del reato* (Padova, Cedam)

DONINI, Massimo (2004): *Il volto attuale dell’illecito penale* (Milano, Giuffrè)

DONINI, Massimo (2018): “Lettura critica di corte costituzionale n. 115/2018”, in *Diritto penale contemporaneo*, pp. 1-26

FAGGIANI, Valentina (2017): “Lo strategico rinvio pregiudiziale della Corte costituzionale sul caso Taricco”, in *Rivista AIC*, 1, pp. 1-11

FERRUA, Paolo (2011): “L’interpretazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e il preteso monopolio della Corte di Strasburgo”, in *Processo penale e giustizia*, pp. 116-124

FERRUA, Paolo (2017): “La sentenza costituzionale sul caso Eternit: il ne bis in idem tra diritto vigente e diritto vivente”, in *Cassazione penale*, pp. 78-90

FIANDACA, Giovanni (2017): *Prima lezione di diritto penale* (Bari, Laterza)

GALANTINI, Novella (2017): “Postilla ad uno scritto in materia di *ne bis in idem*”, in *Diritto penale contemporaneo*, 1, pp. 167-172

GIANFORMAGGIO, Letizia (1985): “L’interpretazione della Costituzione tra applicazione di regole ed argomentazione basata sui principi”, in *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, pp. 65-103

JACQUÉ, Jean-Paul (2017): “La Cour de justice de l’Union européenne et la théorie des «contre limites»”, in BERNARDI, Alessandro (editor), *I controlimiti* (Napoli, Jovene), pp. 3-18

LUCIANI, Massimo (2007): “Le funzioni sistemiche della corte costituzionale, oggi, e l’interpretazione ‘conforme a’”, in *federalismi.it*, 16, pp. 1-16

- LUCIANI, Massimo (2017): *Il brusco risveglio. I controlimiti e la fine mancata della storia costituzionale*, in BERNARDI, Alessandro (editor), *I controlimiti* (Napoli, Jovene), pp. 63-88
- MANES, Vittorio (2011): “La confisca ‘punitiva’ tra Corte costituzionale e Cedu: sipario sulla ‘truffa delle etichette’”, in *Cassazione penale*, pp. 534-546
- MANES, Vittorio (2012a): *Il giudice nel labirinto* (Roma, Dike giuridica)
- MANES, Vittorio (2012b): “Diritto penale e fonti sovranazionali”, in *Introduzione al sistema penale* (Torino, Giappichelli), pp. 157-223
- MANES, Vittorio (2015): “La ‘confisca senza condanna’ al crocevia tra Roma e Strasburgo: il nodo della presunzione di innocenza”, in *Diritto penale contemporaneo*, pp. 1-28
- MANES, Vittorio (2017): *La Corte muove e, in tre mosse, dà scacco a “Taricco”*, in *Diritto penale contemporaneo*, pp. 1-14
- MANNELLA, Federica (2011): *Giudici comuni e applicazione della Costituzione* (Napoli, Editoriale scientifica)
- MARTUFI, Adriano (2017): “La minaccia dei controlimiti e la promessa del dialogo: note all’ordinanza n. 24 del 2017 della Corte costituzionale”, in *Diritto penale contemporaneo*, pp. 1-25
- MASERA, Luca (2018): *La nozione costituzionale di materia penale* (Milano, Giuffrè)
- MAZZACUVA, Francesco (2017a): *Le pene nascoste* (Torino, Giappichelli)
- MAZZACUVA, Francesco (2017b): “I reati tributari nel contesto europeo”, in BRICCHETTI, Renato, e VENEZIANI, Paolo (eds.), *I reati tributari* (Torino, Giappichelli), pp. 159-182
- MONACO, Riccardo, e CURTI GIALDINO, Carlo (2009): *Manuale di diritto internazionale pubblico. Parte generale* (Torino, Utet)
- PALAZZO, Francesco Carlo (2017): “Armonizzazione europea e costituzionalismo penale tra diritto e politica”, in BERNARDI, Alessandro (editor), *I controlimiti* (Napoli, Jovene), pp. 273-290
- PALIERO, Carlo Enrico (2017): *Conclusioni*, in PELLIZZONE, Irene (editor), *Principio di legalità penale e diritto costituzionale* (Milano, Giuffrè), pp. 279-292
- PAZIENZA, Vittorio (2016): “La ‘cedevolezza’ del giudicato nelle ipotesi di condanna per fatti successivi all’abrogazione della norma incriminatrice”, in *Diritto penale contemporaneo*, pp. 1-38
- PELLIZZONE, Irene (2017): “Garanzie costituzionali e convenzionali della materia penale: osmosi o autonomia?”, in *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 4, pp. 172-179
- PULITANÒ, Domenico (2015): “Paradossi della legalità. Fra Strasburgo, ermeneutica e riserva di legge”, in *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 2, pp. 318-324
- PULITANÒ, Domenico (2017): “La Corte costituzionale sul *ne bis in idem*”, in *Cassazione penale*, pp. 70-78
- RANDAZZO, Barbara (2006): “Le pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo: effetti ed esecuzione nell’ordinamento italiano”, in ZANON, Nicolò (editor), *Le corti dell’integrazione europea e la Corte costituzionale italiana* (Napoli, Edizioni scientifiche italiane), pp. 295-352

RICCARDI, Giuseppe (2017): “Patti chiari, amicizia lunga’. La Corte costituzionale tenta il ‘dialogo’ nel caso Taricco, esibendo l’arma dei contro limiti”, in *Diritto penale contemporaneo*, pp. 1-20

ROMANO, Mario (2018): “Parole introduttive”, in DONINI, Massimo, e FOFFANI, Luigi (eds.), *La «materia penale» tra diritto nazionale ed europeo* (Torino, Giappichelli), pp. 1-6

RUGGERI, Antonio (2008): “Ancora in tema di rapporti tra Cedu e Costituzione: profili teorici e questioni pratiche”, in *Politica del diritto*, pp. 443-460

RUGGERI, Antonio (2017a): “Primato del diritto sovranazionale versus identità costituzionale? (Alla ricerca dell’araba fenice costituzionale: i «controlimiti»)”, in BERNARDI, Alessandro (editor), *I controlimiti* (Napoli, Jovene), pp. 19-44

RUGGERI, Antonio (2017b): “Ultimatum della Consulta alla Corte di giustizia su Taricco, in una pronunzia che espone, ma non ancora oppone, i controlimiti (a margine di Corte cost. n. 24 del 2017)”, in *Consulta online*, 1, pp. 81-88

SCHILLACI, Angelo (2011): *Diritti fondamentali e parametro di giudizio. Per una storia concettuale delle relazioni tra ordinamenti* (Napoli, Jovene)

SCIARABBA, Vincenzo (2007): “Nuovi punti fermi (e questioni aperte) nei rapporti tra fonti e corti nazionali ed internazionali”, in *Giurisprudenza costituzionale*, pp. 3579-3591

SOTIS, Carlo (2007): *Il diritto senza codice* (Milano, Giuffrè)

SOTIS, Carlo (2017): “Tra Antigone e Creonte io sto con Porzia”, in *Diritto penale contemporaneo*, pp. 1-17

TEGA, Diletta (2008): “Le sentenze della Corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007: la Cedu da fonte ordinaria a fonte ‘sub-costituzionale’ del diritto”, in *Quaderni costituzionali*, pp. 133-136

VIGANÒ, Francesco (2010): “Il giudice penale e l’interpretazione conforme alle norme sovranazionali”, in CORSO, Piermaria, e ZANETTI, Elena (eds.), *Studi in onore di Mario Pisani*, II (Piacenza, Casa editrice La Tribuna), pp. 617-679

VIGANÒ, Francesco (2011a): “L’arbitrio del non punire. Sugli obblighi di tutela penale dei diritti fondamentali”, in *Studi in onore di Mario Romano* (Napoli, Jovene), pp. 2645-2704

VIGANÒ, Francesco (2011b): “Fonti europee e ordinamento italiano”, in VIGANÒ, Francesco, e MAZZA, Oliviero (eds.) *Europa e diritto penale*, numero speciale di *Diritto penale e processo*, pp. 4-21

VIGANÒ, Francesco (2014a): “Confisca urbanistica e prescrizione: a Strasburgo il re è nudo”, in *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 3-4, pp. 277-287

VIGANÒ, Francesco (2014b): “Doppio binario sanzionatorio e *ne bis in idem*: verso una diretta applicazione dell’art. 50 della Carta?”, in *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 3-4, pp. 219-238

VIGANÒ, Francesco (2015): “Sanzione penale, sanzione amministrativa e *ne bis in idem*”, in GAROFOLI, Roberto, e TREU, Tiziano (eds.), *Il libro dell’anno del diritto 2015* (Roma, Treccani), pp. 109-114

VIGANÒ, Francesco (2016): “*Ne bis in idem* e doppio binario sanzionatorio in materia di abusi di mercato: dalla sentenza della Consulta un assist ai giudici comuni”, in *Diritto penale contemporaneo*

VIGANÒ, Francesco (2017a): “Una nuova pronuncia della Consulta sull’irretroattività delle sanzioni amministrative”, in *Diritto penale contemporaneo*, 5, pp. 330-336

VIGANÒ, Francesco (2017b): “Il *nullum crimen* conteso: legalità ‘costituzionale’ vs legalità ‘convenzionale?’”, in *Diritto penale contemporaneo*, pp. 1-29

VIGANÒ, Francesco (2017c): “Le parole e i silenzi. Osservazioni sull’ordinanza n. 24/2017 della Corte costituzionale sul caso Taricco”, in *Diritto penale contemporaneo*, pp. 1-16

VIOLINI, Lorenza (2005): “L’indipendenza del giudice e il rispetto del diritto internazionale secondo una recente decisione del BVerG: bilanciamento o prevalenza dei principi costituzionali nazionali?”, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, pp. 1014-1024

ZAGREBELSKY, Vladimiro (2006): “Corte, Convenzione europea dei diritti dell’uomo e sistema europeo di protezione dei diritti fondamentali”, in *Foro italiano*, V, cc. 353-365

ZAGREBELSKY, Vladimiro (2015): “Parere consultivo della Corte europea dei diritti umani: vera e falsa sussidiarietà”, in LAMARQUE, Elisabetta (editor), *La richiesta di pareri consultivi alla Corte di Strasburgo da parte delle più alte giurisdizioni nazionali* (Torino, Giappichelli), pp. 91-96

ZANON, Nicolò (2017): “*Matière pénale* e principio di legalità nella giurisprudenza costituzionale”, in PELLIZZONE, Irene (editor), *Principio di legalità penale e diritto costituzionale* (Milano, Giuffrè), pp. 85-96



Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A T R I M E S T R A L E

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>